



COMUNE DI ORIGGIO

Via Dante Alighieri, 15
PROVINCIA DI VARESE

C.A.P. 21040 – Cod. Fisc. e P. IVA 00322990128

www.comune.origgio.va.it
segreteria@comune.origgio.va.it

Centralino	02 / 9695111
Segreteria	02 / 96951182
Ufficio Tecnico	02 / 96951181
Uff. Ragioneria e Tributi	02 / 96951183
Servizi Sociali	02 / 96951186
Biblioteca	02 / 96951188
Vigili Urbani	02 / 96951185
Fax	02 / 96951150

Prot. n. 9758

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGETTO DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO (REALIZZAZIONE CAPANNONE INDUSTRIALE) IN VIA PER CANTALUPO, MEDIANTE ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO SUAP EX ARTICOLO 97 L.R. 12/2005 E EX ART. 8 DEL DPR 160/2010, COMPORTANTE VARIANTE AGLI ATTI COSTITUTIVI IL VIGENTE PGT

ADDENDUM VERBALE

CONFERENZA DI VERIFICA

L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTI:

- La legge regionale n. 12/2005 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
- Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione VII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.Lgs n. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008;
- La deliberazione di Giunta Comunale n. 33 in data 02/04/2025;
- L'avviso di avvio del procedimento, prot.5289 in data 09/04/2025

CONSIDERATO che:

- In data 07/05/2025(prot.7257) è stato redatto un avviso di indizione Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS presso il Municipio di Origgio per il giorno 10/06/2025;
- In data 08/05/2025 (prot.7306) l'Autorità Procedente ha "revocato indizione della Conferenza di Verifica del 10/06/2025" a seguito di errore materiale nel caricamento dati sulla piattaforma SIVAS;
- In data 13/05/2025(prot.7635) è stato redatto un nuovo avviso di indizione Conferenza di verifica di assoggettabilità alla VAS presso il Municipio di Origgio per il giorno 17/06/2025;

RICORDATO che in data 17/06/2025 alle ore 10:05 è stata aperta la seduta della Conferenza di verifica, dando atto della presenza di:

- Dott.ssa Emma Andrea Faggiana e del Geom. Massimo Gangale della società Alfa S.r.l che dichiarano che il parere della società ALFA s.r.l. è già stato inoltrato.
- Ingegnere Eugenio Sabia in rappresentanza della SIG.MA S.r.l.
- Arch. Alessandro Ferrario in qualità di progettista dell'intervento in parola.

nonché dei seguenti pareri e/o delle determinazioni pervenuti:

- Prot.7708 in data 14/05/2025, il parere di 2i Rete Gas S.p.A.;
- Prot.8032 in data 20/05/2025, il parere di Alfa S.r.l.;
- Prot.8157 in data 22/05/2025, il parere di ATS Insubria;
- Prot.8365 in data 27/05/2025, il parere di SNAM Rete Gas S.p.A.;
- Prot.8845 in data 05/06/2025, il parere di ARPA Lombardia – Dipartimento di Como-Varese;
- Prot.9203 in data 11/06/2025, il parere di Regione Lombardia;
- Prot.9257 in data 12/06/2025, il decreto (n.107 del 11/06/2025) della Provincia di Varese;

DATO ATTO che alle ore 10:25 veniva dichiarata chiusa la Conferenza e veniva comunicato ai presenti che per motivi di organizzazione di lavoro la stesura del verbale sarebbe avvenuta successivamente alla chiusura della Conferenza;

VISTO che il giorno 18/06/2025 alle ore 17:00 si provvedeva alla stesura del verbale ed alle ore 18:30 lo stesso verbale veniva terminato, dando atto della conclusione positiva della conferenza con l'espressione del parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della variante agli atti costitutivi il vigente PGT per la variante SUAP di via per Cantalupo.

CONSIDERATO che successivamente alla formalizzazione del verbale della Conferenza di Verifica in data 18/06/2025 con prit. n. 9682, si riscontrava che la società Autostrade per l'Italia S.p.A. aveva fatto pervenire il suo parere alle ore 14:25 del giorno 17/06/2025, ovvero dopo la chiusura della Conferenza di Verifica;

RICONOSCIUTA la necessità di prendere atto del parere di questo Soggetto ai fini di definire le condizioni e gli aspetti tecnici e formali del progetto del nuovo insediamento produttivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del DPR 160/2010;

CONSIDERATO che nel parere pervenuto dalla società Autostrade per l'Italia S.p.A. sono stati evidenziati "*numerosi elementi di criticità*" legati non agli aspetti ambientali, ma in modo puntuale alla verifica del rispetto di specifiche norme del Codice della Strada ed alla fase realizzativa degli interventi;

Per tutto quanto esposto, richiamato e premesso sia in questo atto sia nel verbale del 18/06/2025, prot. n. 9682

RICONFERMA LA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

Della Conferenza di verifica, svoltasi in data 17/06/2025 come sopra ricordata, indicata e svolta, e ribadisce il parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della variante agli atti costitutivi il vigente P.G.T per la variante SUAP di Via Cantalupo.

DENDE NOTO

Che il presente Addendum al verbale del 17/06/2025 viene trasmesso all'Autorità competente per la VAS, che d'intesa con l'Autorità Procedente, si pronuncerà ai fini dell'assoggettabilità o meno della procedura di variante alla procedura VAS;

Che informerà circa la decisione tutti gli Enti e/o i Soggetti interessati nel percorso partecipativo di VAS;

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Area 3 – Tecnica, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

La stesura dell'Addendum del verbale della Conferenza di verifica, iniziata alle ore 19,00 del 19/06/2025 viene terminata alle ore 19:30 dello stesso giorno.

Origgio ,lì 19/06/2025

L'AUTORITA' PROCEDENTE
(Arch. Claudio Zerbi)
Firmato Digitalmente

Allegato:

- Prot.9556 in data 17/06/2025, il parere di Autostrade per l'Italia S.p.A.



DETC/ECP/CDS

Spett.le

Comune di Origgio

segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c.:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto

Direzione generale per le autostrade e la vigilanza

sui contratti di concessione autostradali

Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna

uit.bologna@pec.mit.gov.it

Autostrade per l'Italia S.p.A.

Direzione 4° Tronco – Firenze

Autostradepertaliaadt4firenze@pec.autostrade.it

Oggetto: Autostrada A9 Lainate – Como - Chiasso

Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto dell'insediamento produttivo (realizzazione capannone industriale) in via per Cantalupo presentato dalle società Ramada S.r.l. e Rheavendors Industries S.p.A, mediante attivazione Sportello Unico Attività Produttive – avvio procedimento di attivazione SUAP (art. 97 della L.R. n. 12/2005, art. 8 del DPR n. 160/2010) comportante variante al PGT –

Avviso di indizione della Conferenza di Verifica.

Invio parere

Si fa riferimento alla nota prot 7635 di codesto spett.le Comune con la quale è stata indetta la Conferenza di servizi per la VAS in oggetto.

Presa visione dei documenti depositati si significa che il progetto si colloca su un'area in parte soggetta al vincolo stradale di cui agli artt 16, 17 e 18 del dlgs 285/92.

In primo luogo si evidenzia la necessità di un approfondimento progettuale che definisca la consistenza della fascia di rispetto stessa in relazione alle indicazioni degli art 26, 27 e 28 del DPR 495/1992.

Autostrade per l'Italia SpA

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali SpA
Sede Legale Via A. Bergamini 50 - 00159 Roma
T +39 06 43631 - F +39 06 43634090
autostrade.it - info@autostrade.it

Telegr. Autostrade Roma - Telex Autospa n. 612235
autostradepertalia@pec.autostrade.it
Capitale Sociale € 622.027.000,00 i.v.
CF e P.IVA 07516911000 - CCIAA Roma 1037417

Da un esame iniziale del progetto ipotizzato si rilevano comunque numerosi elementi di criticità.

Si elenca quindi di seguito la normativa di riferimento in materia di fascia di rispetto autostradale, cui ogni tipo di intervento previsto in adiacenza all'infrastruttura autostradale deve risultare conforme, definita dagli artt. 16, 17, 18 del D.lgs. n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), dagli artt. 26, 27, 28 del D.P.R n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada), oltreché dalle Circolari ANAS - IVCA n. 109707-P del 29.07.2010 e n. 86754-P del 16.06.2011:

- All'interno della fascia di rispetto autostradale è vietato costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale.
- In linea con il dettato normativo che disciplina la materia, ovvero il Codice della Strada (D.lgs. 285/92), per le nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti, la fascia di rispetto a tutela dell'infrastruttura autostradale, deve essere misurata a partire dal "confine stradale" consistente nel limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato (art. 3, comma 1, punto 10).
- Sono ammissibili all'interno della fascia di 30 m dal limite della proprietà autostradale parcheggi (se non necessari al rispetto degli standard urbanistici) , strade, piste pedonali e ciclabili, solo se coerenti ad una tipologia di pavimentazione realizzata con tecniche che attribuiscono all'opera un carattere di mobilità (es. "autobloccanti") tale da escludere la qualifica di manufatto. Diversamente, se realizzati con un pacchetto stradale standard in cls, misto cementato o bitume, aventi cioè carattere definitivo, sono autorizzabili solo a partire dalla distanza di 30 m.
- Tale ammissibilità risulta condizionata alla verifica che non esistono elementi di rischio per la circolazione stradale e autostradale: svio di mezzi, abbagliamento, etc.. Per il caso in questione la viabilità interna dovrà essere realizzata ad una distanza non inferiore a 15,00 metri dal confine con la proprietà autostradale, al fine di garantire condizioni di sicurezza per gli utenti.

- Le vasche di laminazione/antincendio/pozzi, devono essere poste ad una distanza dal confine autostradale almeno pari alla massima profondità di scavo, e comunque a non meno di 15 m dalla proprietà autostradale e non possono presentare manufatti di contenimento in cls, o comunque in muratura, entro i 30 m dal confine. Nei casi in cui le vasche/pozzi risultassero funzionali alla realizzazione del comparto, costituendosi come opera a tutti gli effetti, non sono ritenute ammissibili all'interno della fascia di m 30.
- Per quanto riguarda le opere impiantistiche, con annessi pozzetti di ispezione, si richiama la conformità alle disposizioni impartite dagli artt. 16 del D.lgs. n. 285/92 e 26 del D.P.R. n. 495/92, oltreché dalle citate Circolari ANAS (n.109707/2010 e n. 86754/2011). A valle della evidenza di una impossibilità di collocare i sottoservizi in base a quanto prescritto dalla norma, la distanza di posa di tali infrastrutture rispetto al limite catastale della proprietà autostradale non potrà essere comunque inferiore a 3 m.
- Per l'istallazione dei pali di illuminazioni, in base a quanto stabilito dall'art. 66 del citato Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e a quanto precisato dalla Circolare ANAS prot. 86754 del 16.06.2011, la distanza minima dalla proprietà autostradale per i sostegni verticali deve essere pari alla loro altezza più un franco di sicurezza e comunque non inferiore a 15 m.
- Per opere a verde e nuove recinzioni si rimanda all'art. 26 commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 495/92, con riguardo alla distanza limite di 3 metri dal confine proprietà per siepi vive, piantagioni e recinzioni superiori a 1 metro di altezza e di 1 metro per siepi e recinzioni non superiori ad 1 metro di altezza.
- La distanza da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.
- L'installazione di impianti fotovoltaici nelle vicinanze dell'infrastruttura autostradale, oltreché essere ottemperante alle disposizioni legislative vigenti in materia, dovrà essere posta a 30 m dal confine autostradale

deve necessariamente essere valutata anche in relazione ai possibili fenomeni di abbagliamento visivo che potrebbe generare nei confronti degli utenti autostradali; è necessario, pertanto, che il Proponente predisponga apposita relazione tecnica che verifichi l'assenza di fenomeni di abbagliamento.

- La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m
- Si segnala da ultimo che il comparto oggetto del procedimento rientra anche nella fascia potenzialmente soggetta al rumore autostradale. Sul tema si richiama l'art.8 del DPR 142/04 (Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare), per segnalare che gli interventi di risanamento acustico per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 dello stesso DPR, restano a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del decreto stesso, come anche gli eventuali oneri che dovessero rendersi necessari in caso di inquinamento, sia passivo che attivo, causato dalla realizzazione dell'opera in argomento nella fascia di rispetto autostradale.
- Si significa inoltre che per tutte le opere in fascia di rispetto dovrà essere sottoscritto un apposito atto d'obbligo, la cui domanda dovrà essere inoltrata alla ns Direzione di Tronco competente, con cui il proponente dovrà impegnarsi a ripristinare a proprie cure e spese il precedente stato dei luoghi qualora la fascia di rispetto sia necessaria in caso di esigenze autostradali a giudizio e a richiesta della scrivente Aspi o del concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. A tale fine il proponente dovrà fornire apposita relazione ed elaborati di dettaglio.

Distinti saluti